

**DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI TRASCRIZIONE, DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI E DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE ESCLUSI I CICLOMOTORI (RC AUTO). ANNO 2021

**LA SINDACA METROPOLITANA**

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Premesso che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno (art.1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i e dell'art.172 comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i).

Valutato che, in base a tali premesse, si riporta la sintesi e la manovra tariffaria dei tributi metropolitani:

<b>IPT:</b>	Imposta di Trascrizione iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA.
<b>RCA:</b>	Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
<b>TEFA:</b>	Tributo per l'esercizio funzioni ambientali della Città Metropolitana di Torino.

Con decreto del Sindaco metropolitano n. 501-13762/2019 del 13/12/2019 sono state approvate le tariffe

dell'IPT, RC Auto e del TEFA per l'anno 2020;

Constatato che la pandemia COVID-19 del 2020 sta comportando conseguenze devastanti sull'economia nazionale, che non risparmiano gli equilibri dei bilanci degli enti locali, con cali di gettito di entrate tributarie e extra tributarie evidenti in questo periodo, ma che avranno ripercussioni anche sulle somme accertabili sull'intero arco annuale e per diversi anni a seguire che non consentono, pertanto, all'Ente di sostenere contabilmente manovre tariffarie in riduzione a fronte del mantenimento della quali-quantità dei servizi fondamentali resi.

Ravvisata la necessità di una gestione attiva al fine di massimizzare per quanto possibile le proprie entrate da autofinanziamento di seguito elencate:

#### **IPT - Imposta di Trascrizione, iscrizione, annotazione dei veicoli al PRA**

L'IPT (art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) è un tributo proprio derivato introdotto dal 1998 con apposito regolamento (deliberazione del Consiglio Provinciale del 06 ottobre 1998, n. 471-150446, successivamente oggetto di modifiche ed integrazioni). L'IPT si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

Con decreto del Ministero delle Finanze n. 435/1998 sono state stabilite le tariffe minime, articolate per tipo e potenza di autoveicolo. Tariffe che possono essere aumentate fino ad un massimo del 30% rispetto a quelle base (art. 1 comma 154 legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Le tariffe per l'anno 2021, pari a quelle del 2020, sono le seguenti:

Tipologia	Tariffe 2021	(riferimento)
ATTI SOGGETTI AD IVA	= + <b>20 %</b>	Rispetto alle tariffe base del D.M. 435/1998
ALTRI ATTI E ATTI NON SOGGETTI AD IVA	= + <b>30 %</b>	Rispetto alle tariffe base del D.M. 435/1998

Il dettaglio tariffario viene meglio evidenziato nelle colonne "Importi B e C" dell'allegato A al presente decreto (gli importi sono arrotondati all'unità di euro fatta eccezione per le tariffe rapportate ai kwh, per le quali l'arrotondamento verrà effettuato sul risultato finale).

#### **TEFA: Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)**

E' un tributo a favore delle Province/Città metropolitane (art 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse locale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Il TEFA è applicato in misura percentuale, non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento della tassa/tariffa rifiuti comunale.

*" A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana. Tale deliberazione e' comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati"*( come previsto dall' art. 38 bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Legge di conversione

19/12/2019, n. 157) che ha modificato il comma 7, dell'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020).

Aliquota percentuale per l'anno 2021 pari all'anno 2020 pari al 5% (TARI tributo comunale sui rifiuti)

	<b>Aliquota 2021</b>	(riferimento)
Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)	= + 5 %	sulla TARI dei 312 Comuni

**RCA: Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.**

E' un tributo proprio derivato dal 2012 (art. 17 del D.Lgs 6 maggio 2011, n. 68). Dal 1999 al 2011 era invece un tributo statale il cui gettito era devoluto alle province, in base all'art. 60 del D.lgs. 446/1997. L'RCA si determina come percentuale sul premio assicurativo pagato contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172. Viene attribuito alle province/città metropolitane dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali sono iscritti i veicoli, ovvero, per le macchine agricole, alle province/città metropolitane nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione. In assenza di particolari vincoli normativi momentanei la tariffa base del 12,5% può essere variata in aumento/di munizione fino a 3,5 punti percentuali.

Aliquota percentuale per l'anno 2021 pari all'anno 2020 pari al 16% come di seguito indicato:

	<b>Aliquota 2021</b>	(riferimento)
Imposta sulle assicurazioni RC AUTO	= + 16 %	Sui premi assicurativi

Dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 8 dell'8/4/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 e relativi allegati;

Visti:

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;
- gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

- l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### DECRETA

1. di confermare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, con decorrenza 1 gennaio 2021 le tariffe dell'Imposta Provinciale di Trascrizione come di seguito indicato:

Tipologia	Tariffe 2021	(riferimento)
ATTI SOGGETTI AD IVA	= + 20 %	Rispetto alle tariffe base del D.M. 435/1998
ALTRI ATTI E ATTI NON SOGGETTI AD IVA	= + 30 %	Rispetto alle tariffe base del D.M. 435/1998

Il dettaglio tariffario viene meglio evidenziato nelle colonne "Importi B e C" dell'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare con decorrenza 1 gennaio 2021 il tributo ambientale nella misura del 5% delle tariffe del tributo/tariffa comunale sui rifiuti (Tari), come previsto all'art. 38 bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (*Legge di conversione 19/12/2019, n. 157*) che ha modificato il comma 7, dell'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020 :

	Aliquota 2021	(riferimento)
Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)	= + 5 %	Singola TARI dei 312 Comuni

2. di confermare con decorrenza 1 gennaio 2021, l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 come di seguito indicato:

	Aliquota 2021	(riferimento)
Imposta sulle assicurazioni RC AUTO	= + 16 %	Sui premi assicurativi

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 27/10/2020



LA SINDACA METROPOLITANA

Chiara Appendino

**Allegato A - Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 183/2020**  
**IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) - ANNO 2021**

Tipo e potenza dei veicoli		TARIFFE BASE DA DM 435/98	TARIFFE PER ATTI NON SOGGETTI AD IVA	TARIFFE PER ATTI SOGGETTI AD IVA
		A	B	C
<b>PUNTO 1</b>		<b>DM base</b>	<b>30%</b>	<b>20%</b>
a)	motocarrozze e trattori agricoli	150,81	<b>196,00</b>	<b>181,00</b>
b)	autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kw.	150,81	<b>196,00</b>	<b>181,00</b>
c)	autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw per ogni kw.	3,51	<b>4,56</b>	<b>4,21</b>
d)	autobus e trattori stradali oltre 110 Kw per ogni kw.	1,76	<b>2,28</b>	<b>2,11</b>
e)	veicoli a motore per trasporto di cose			
	fino 7 q.li	199,35	<b>259,00</b>	<b>239,00</b>
	oltre 7 fino 15 q.li	290,25	<b>377,00</b>	<b>348,00</b>
	oltre 15 fino 30 q.li	326,40	<b>424,00</b>	<b>392,00</b>
	oltre 30 fino 45 q.li	380,63	<b>495,00</b>	<b>457,00</b>
	oltre 45 fino 60 q.li	452,93	<b>589,00</b>	<b>544,00</b>
	oltre 60 fino 80 q.li	519,56	<b>675,00</b>	<b>623,00</b>
	oltre 80 q.li	646,60	<b>841,00</b>	<b>776,00</b>
f)	rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li			
	fino 20 q.li	265,98	<b>346,00</b>	<b>319,00</b>
	oltre 20 fino 50 q.li	356,36	<b>463,00</b>	<b>428,00</b>
	oltre 50 q.li	452,93	<b>589,00</b>	<b>544,00</b>
g)	rimorchi per trasporto di persone			
	fino 15 posti	229,82	<b>299,00</b>	<b>276,00</b>
	da 16 a 25 posti	253,58	<b>330,00</b>	<b>304,00</b>
	da 26 a 40 posti	302,13	<b>393,00</b>	<b>363,00</b>
	oltre 40 posti	362,55	<b>471,00</b>	<b>435,00</b>
<b>PUNTO 2</b>		<b>DM base</b>		
	atti soggetti ad IVA	Agevolazione abolita		
<b>PUNTO 3</b>		<b>DM base</b>	<b>30%</b>	
	formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di L. 292.000	<b>MINIMO</b> 150,81 1,46%	<b>MINIMO</b> <b>196,00</b> <b>1,90%</b>	
<b>PUNTO 4</b>		<b>DM base</b>	<b>30%</b>	
	formalità relative ad, atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di L. 292.000	<b>MINIMO</b> 150,81 7,80%	<b>MINIMO</b> <b>196,00</b> <b>10,14%</b>	
<b>PUNTO 5</b>		<b>DM base</b>	<b>30%</b>	
	formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa <b>NON aventi contenuto patrimoniale</b>	150,81	<b>196,00</b>	

<b>TARIFFE PREVISTE dall'art. 63 L. 21/11/200 n. 342:</b>	
autoveicoli di particolare interesse storico	<b>51,65</b>
motoveicoli di particolare interesse storico	<b>25,82</b>